

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 314

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/14/CE, che modifica la direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 dicembre 2010)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI D 192/10

Roma, **27 DIC. 2010**

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2009/14/CE, che modifica la direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010.

*con i giuristi
Zhu*

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 4 giugno 2010 n.96 (Legge Comunitaria 2009), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, prevede la specifica delega al Governo per l'adozione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso.

La direttiva 2009/14/CE, al fine di preservare la fiducia dei risparmiatori e il corretto funzionamento del settore finanziario, modifica l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 94/19/CE, prevedendo al paragrafo 1 bis che "entro il 31 dicembre 2010 gli Stati membri provvedono a che la copertura del totale dei depositi del medesimo depositante sia di 100.000 euro in caso di indisponibilità dei depositi" .

Al fine di allineare la normativa interna con la Direttiva 2009/14/CE, che modifica la Direttiva 94/19/CE, è necessario emendare il comma 5 dell'articolo 96 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993 n.385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) fissando a 100.000 euro il livello minimo di copertura e prevedendo, inoltre, al fine di garantire la necessaria flessibilità, la possibilità che la Banca d'Italia adegui tale limite alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 94/19/CE, così come modificata dalla direttiva 2009/14/CE.

Il comma 7 del medesimo articolo 96 bis è modificato per ridurre, in conformità con quanto previsto dall'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 94/19/CE, così come riscritto dalla direttiva 2009/14/CE, il termine del rimborso a venti giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui si producono gli effetti della liquidazione coatta; si prevede, altresì, che tale termine è prorogabile, in circostanze del tutto eccezionali, per un periodo non superiore a dieci giorni.

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/14/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 94/19/CE RELATIVA AI SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI PER QUANTO RIGUARDA IL LIVELLO DI COPERTURA E IL TERMINE DI RIMBORSO.

Referente

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Legge 4 giugno 2010 n.96 (Legge Comunitaria 2009), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, prevede la specifica delega al Governo per l'adozione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 (testo unico bancario): articolo 96-*bis*, commi 5 e 7.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Le norme comunitarie, assicurano che tutti gli Stati membri dispongano di una rete di sicurezza per i depositanti in caso di fallimento delle banche. La direttiva 94/19/CE ha fissato il livello minimo di copertura a 20.000 euro, consentendo però agli Stati membri di prevedere una copertura maggiore. In Italia, la copertura dei depositi è assicurata dall'articolo 96-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n.385/1993 entro il limite massimo di 103.291,38 euro .

Gli avvenimenti del 2007 e del 2008 e, soprattutto, le attuali turbolenze sui mercati finanziari hanno messo in luce talune carenze della attuale normativa con notevoli ripercussioni in termini di fiducia dei depositanti.

Il livello minimo di copertura dei depositanti, pertanto, non sembra più adeguato alla situazione attuale. Inoltre, il termine di rimborso di tre mesi, prorogabile a 9 mesi, attualmente previsto dall'articolo 96-*bis*, comma 7, del decreto legislativo n.385/1993 (testo unico bancario), appare in contrasto con l'esigenza di preservare la fiducia dei depositanti.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

E' emersa, a livello comunitario, la consapevolezza che molti risparmiatori potrebbero essere colti di sorpresa e non venire rimborsati in caso di fallimento della loro banca,

perché i loro risparmi superano i limiti di copertura vigenti nel loro paese; inoltre, si è evidenziato che, in molti casi, trascorre molto tempo prima che i clienti delle banche possano vedere riconosciuto il loro diritto.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Nell'ottica di ripristinare la fiducia dei depositanti e dare maggiore stabilità ai mercati finanziari, la direttiva 2009/14/Ce aumenta fino a 50.000 euro, entro il 30 giugno 2009, la «copertura totale dei depositi». Inoltre, entro la fine del 2010, questo importo dovrà essere ulteriormente incrementato fino a 100.000 euro.

Si prevede, inoltre, che gli importi delle garanzie sui depositi potranno essere adeguati in funzione del tasso di inflazione.

Al fine di garantire una maggiore rapidità dei rimborsi, il termine è ridotto a venti giorni lavorativi. Questo periodo potrà essere esteso di altri 10 giorni lavorativi «solo in casi eccezionali e previo accordo delle autorità competenti».

L'intervento regolatorio modifica l'articolo 96-bis, comma 5 e 7, al fine di allinearli alle disposizioni della direttiva.

In tal modo, riceve tutela il 95% dei conti bancari, laddove il sistema vigente copre circa il 65% dei depositi aventi titolo. Vengono, altresì, assicurati tempi rapidi per il rimborso dei depositi bancari.

I soggetti operanti nel settore, con metodi statistici, saranno in grado di verificare il raggiungimento degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Destinatari diretti sono gli operatori del sistema finanziario nonché i titolari dei depositi bancari, fatta eccezione di tutti i depositi delle istituzioni finanziarie dell'autorità pubblica, dei prodotti di investimento strutturati e dei certificati di debito.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Nella fase istruttoria l'Amministrazione ha consultato la Banca d'Italia la quale si è fatta portavoce anche delle esigenze delle associazioni di categoria, con le modalità di tavoli tecnici.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'Opzione Zero comporterebbe il perpetuarsi delle situazioni di criticità sopra evidenziate, con pregiudizio per la stabilità dei mercati finanziari, per il funzionamento del sistema bancario e per la sicurezza dei depositi dei risparmiatori; pertanto l'opzione di non intervento non è stata ritenuta percorribile, anche perché esporrebbe lo Stato italiano a procedura d'infrazione per mancato adempimento degli obblighi comunitari.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Sia all'interno dell'Amministrazione, sia in sede di consultazione è emerso solo un testo concordato; pertanto, considerato che l'intervento è coerente con i principi e gli obiettivi della direttiva 2009/14/CE, la quale non lascia spazi di discrezionalità, non si è proceduto alla valutazione di opzioni alternative all'intervento normativo.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

La valutazione degli effetti che la normativa introdotta dal decreto legislativo in esame produce è stata compiuta durante la fase dell'istruttoria comunitaria precedente la emanazione della direttiva 2009/14/CE.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'opzione prescelta reca vantaggi offrendo maggiore stabilità al sistema bancario e maggiore tutela ai titolari dei depositi bancari, riducendo il rischio di perdite a fronte di un eventuale fallimento della banca.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non sono emerse opzioni alternative all'intervento normativo, considerato anche i limiti ristretti della direttiva che non permettono azioni alternative, di fatto, praticabili e, pertanto, non si è proceduto a nessuna comparazione.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio è immediatamente applicabile in quanto tutti gli organi interessati all'attuazione dello stesso sono in grado, con le professionalità e le strutture esistenti, di darvi immediata attuazione, senza oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il provvedimento in esame garantisce la stabilità dei mercati finanziari e mira a prevenire eventuali distorsioni della concorrenza fra gli Stati membri, quindi, incide positivamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

L'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo è demandata alla Banca d'Italia e a tutti gli operatori finanziari.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

Non sono previste azioni per la pubblicità e informazione dell'intervento.

C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'attività di controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio è demandata alla Banca d'Italia.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

Il Ministero dell'Economia e delle finanze, a cadenza biennale, elaborerà la prevista V.I.R., nella quale saranno prese in esame, prioritariamente, la stabilità del mercato finanziario, il funzionamento del sistema bancario, la tutela dei risparmiatori. Al termine della verifica si potrà valutare l'opportunità di interventi modificativi o integrativi, attivando anche le procedure per le modifiche della direttiva europea.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il decreto legislativo è delegato dalla legge 4 giugno 2010, n.96 (Legge Comunitaria 2009) e risulta necessario per dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso.

Al fine di allineare la normativa interna con la Direttiva 2009/14/CE, che modifica la Direttiva 94/19/CE, è necessario emendare il comma 5 dell'articolo 96 bis del decreto legislativo 1° settembre 1993 n.385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) fissando a 100.000 euro il livello minimo di copertura e prevedendo, inoltre, al fine di garantire la necessaria flessibilità, la possibilità che la Banca d'Italia adegui tale limite alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 94/19/CE, così come modificata dalla direttiva 2009/14/CE.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale attualmente vigente è dato dall'articolo 96 bis, commi 5 e 7, del decreto legislativo n.385/1993 che, rispettivamente, stabiliscono: *“Il limite del rimborso per ciascun depositante non può essere inferiore a lire duecento milioni (euro103.291)”*, e *“Il rimborso è effettuato, sino all'ammontare del controvalore di 20.000 ECU, entro tre mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze eccezionali o in casi speciali, per un periodo complessivo non superiore a nove mesi. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per il rimborso dell'ammontare residuo dovuto ed aggiorna il limite di 20.000 ECU per adeguarlo alle eventuali modifiche della normativa comunitaria”*

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'intervento normativo è neutro per questi aspetti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Il decreto legislativo ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, né di applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il decreto legislativo interviene ai fini del recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Nessun effetto abrogativo.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo - Economia

24 DIC. 2010

ANP/104/POCOM/17514

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

R O M A

e, per conoscenza:

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/14/CE, relativa ai sistema di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura ed il termine di rimborso

Si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, debitamente verificata dal predetto Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO

[Handwritten signature]

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI-LEGISLATIVI E PER I RAPPORTI CON GLI ORGANI COSTITUZIONALI
27 DIC 2010
9353

422



68
27

102
12/07/2011

Roma,

23 DIC. 2010

Ministero

dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

All'Ufficio del coordinamento legislativo
Ufficio legislativo - Economia
S E D E

e, p.c.: All'Ufficio legislativo - Finanze
S E D E

Prot. N. 109403
Rif. Prot. Entrata N. 109362
Allegati: 1
Risposta a nota del:

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/14/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura ed il termine di rimborso.

Si fa riferimento all'atto indicato in oggetto, trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini delle verifiche tecniche di competenza.

Al riguardo, nel rappresentare che non vi sono osservazioni da formulare, si restituisce bollinato il testo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Carfì

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo - Economia
23 DIC. 2010
Prot. n° 109403

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/14/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 94/19/CE RELATIVA AI SISTEMI DI GARANZIA DEI DEPOSITI PER QUANTO RIGUARDA IL LIVELLO DI COPERTURA E IL TERMINE DI RIMBORSO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2009;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659, recante attuazione della direttiva 94/19/CE relativa i sistemi di garanzia dei depositi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

E M A N A

il seguente decreto legislativo

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385)

1. All'articolo 96-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“ 5. Il limite di rimborso per ciascun depositante è pari a 100.000 euro. La Banca d'Italia aggiorna tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione del tasso di inflazione.”;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“ 7. Il rimborso è effettuato entro venti giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta ai sensi dell'articolo 83, comma 1. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze del tutto eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi.”.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti d'osservarlo e di farlo osservare.